

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 11-1/2025 ad istanza di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in proprio e per la ditta individuale [REDACTED]

[REDACTED], numero R.E.A. CT – 279517 tutti rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in [REDACTED];

rilevato che i proponenti hanno inteso chiedere l'accesso alla procedura di concordato minore; esaminata la relazione redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore [REDACTED];

rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76, ed in quanto la debitrice non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), né risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *“Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto”*;

rilevato che il commissario dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che, in seno al ricorso, i debitori hanno chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;

rilevato che ai sensi dell'art. 78 comma 2 bis CCI *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore”*;

rilevato che, nella specie, ricorre la condizione di cui alla lettera a) del comma 2 bis CCI;

visti gli art.li 74 ss CCI

P.Q.M.
DISPONE



che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che il commissario proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire al commissario, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

NOMINA

ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI quale Commissario Giudiziale l'avv. Piergiuseppe Arena.

Catania, 10/3/2025

Il Giudice
Laura Messina

